

C.S.N.

Centro StudiNetwork

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli
dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 31 dicembre 2014

NORME E TRIBUTI

“Controlli sulle società già estinte”: La circolare 31/E diffusa sul decreto semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) chiarisce in merito agli **accertamenti fiscali** sulle **società già cancellate**. L'art. 28, comma 4 del Dlgs attuativo stabilisce che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui l'art. 2495 del Codice Civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese”. In realtà secondo l'articolo 3 dello statuto del contribuente (legge 212/2000), le leggi tributarie non possono avere effetto retroattivo, salvo che non sia diversamente disposto. La circolare 31/E/2014 evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 36, comma 5, del Dpr 602/1973, i liquidatori potranno essere chiamati a rispondere dei debiti tributari dovuti dalla società estinta (comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti), se non provano (con inversione dell'onere a loro carico) di aver rispettato la par condicio nel pagamento dei debiti sociali. Dal punto di vista dei soci la responsabilità è ora parametrata al valore dei beni ricevuti che si presume anche in questo caso per legge, proporzionale alla quota di capitale detenuto dallo stesso socio. Le entrate non si esprimono sulla decorrenza delle modifiche apportate dall'art. 36 del Dpr suddetto.

L'art. 17 del Dlgs 175/2014 ha disposto inoltre che le società di persone interessate da operazioni straordinarie devono effettuare i versamenti entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Si poneva la questione sul fatto che i nuovi termini potessero rendersi applicabili anche alle operazioni straordinarie già effettuate ove alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) fossero ancora pendenti i termini per la

presentazione della dichiarazione per il periodo ante operazione straordinaria; la tesi delle Entrate è stata di segno contrario visto che si è affermato che la modifica trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dalla data in vigore del decreto.

_ **“Favor rei per le “vecchie” violazioni Vies”**: Secondo la circolare 31/E/2014, *Favor rei* e niente sanzioni per il contribuente che ha compiuto operazioni intracomunitarie nel periodo di trenta giorni concessi al fisco dalla precedente disciplina per eseguire i controlli preliminari all’iscrizione nel **Vies**.

_ **“Soglia unica per i Paesi black list”**: Nuove comunicazioni *black list* con soglia di 10 mila euro sul totale delle operazioni dell’anno. E’ però possibile concludere il 2014 con le regole vecchie evitando di comunicare singole operazioni inferiori a 500 euro anche se il totale annuo supera la nuova soglia cumulativa. Il chiarimento giunge dalla circolare n. 31/E dell’agenzia delle Entrate. Per le **dichiarazioni di intento**, la circolare conferma la validità della procedura precedente fino al prossimo 11 febbraio 2015.

_ **“Iva la 22% per le case di lusso”**: Con la circolare 31/E del 30 dicembre 2014 che interpreta il decreto 175/14, l’agevolazione “prima casa”, in passato divaricata su un doppio binario (atti soggetti a imposta di registro dovevano avere a oggetto case non accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto dovevano continuare ad avere ad oggetto case “non di lusso”), è tornata su un unico binario: cosicché oggi, sia per gli atti soggetti a imposta di registro, sia per gli atti imponibili a Iva, l’agevolazione prima casa dipende solo dalle caratteristiche catastali della casa oggetto di acquisto mentre le sue eventuali caratteristiche “di lusso” non sono più rilevanti; la conseguenza è che un appartamento A1, A/8 o A/9 non può essere acquistato come “prima casa” e deve essere fatturato al 22%, un appartamento A/2 può essere acquistato come “prima casa” al 4% oppure senza agevolazione “prima casa”, con fattura che espone IVA al 10%.

_ **“Pertinenze, bonus 50% per le spese notarili”**: La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.118/E del 30 dicembre 2014 afferma che anche la fattura del notaio relativa ad un atto con il quale il sottotetto recuperato è asservito al sottostante appartamento rientra tra i costi di cui il contribuente può domandare la detrazione dall’Irpef conseguente all’effettuazione degli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**.

_ **“Legge di Stabilità – Fino a 10 anni per sanare le violazioni fiscali”**: Accessi, ispezioni e verifiche non impediranno più di regolarizzare le violazioni commesse, e per farlo ci sarà tempo fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione, quindi di norma quattro anni ovvero cinque in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Gli unici ostacoli

saranno rappresentati dalla notifica dell'avviso bonario e dell'accertamento. Con la legge di stabilità 2015, si potrà integrare o rettificare i redditi dichiarati anche oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo e cioè fino al termine di decadenza del potere di accertamento.

L'assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti con l'adeguamento spontaneo è certamente uno dei punti deboli dell'istituto del ravvedimento. La questione rileva anche ai fini degli omessi versamenti delle imposte regolarmente dichiarate.

Sebbene la regolarizzazione spontanea possa risultare più conveniente in termini sanzionatori, tuttavia costringe il contribuente a un immediato esborso finanziario. Rispetto agli istituti deflativi ovvero gli avvisi bonari o le cartelle di pagamento, per i quali è sempre possibile la rateazione delle imposte e delle sanzioni senza necessità di alcuna garanzia, il ravvedimento impone il pagamento in un'unica soluzione.

La possibilità di regolarizzare le violazioni con il ravvedimento operoso anche dopo che siano state costatate ed entro termini di gran lunga maggiori rispetto a quelli attuali ha risvolti anche sotto il profilo penale nel caso in cui gli illeciti commessi configurino delitti fiscali.

La legge di stabilità 2015 amplia anche i termini per il potere di controllo da parte dell'amministrazione. E' previsto lo slittamento dei termini decadenziali di accertamento e di notifica delle cartelle di pagamento riferiti a dichiarazioni integrative a sfavore ovvero ad adeguamenti volontari; gli ordinari termini decorreranno dalla presentazione della dichiarazione integrativa ovvero dal ravvedimento eseguito.

Nel 2015 i contribuenti potranno scegliere se regolarizzare la loro posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ovvero la *voluntary disclosure*. Con il ravvedimento il contribuente potrebbe commettere degli errori, ai quali conseguirà una possibile nuova richiesta dell'amministrazione, con la *voluntary disclosure* questa ipotesi è esclusa dall'origine, derivando la pretesa direttamente dall'agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione delle violazioni risultanti dal Pvc potrà essere mirata e non più generalizzata, grazie al nuovo ravvedimento. L'adesione al Pvc è un istituto deflativo che scomparirà a decorrere dal 2016, ma in ogni caso il contribuente potrà beneficiare delle sanzioni particolarmente ridotte, ravvedendosi autonomamente.

“Il Jobs act”: Con il **jobsact** confermati i **ticket in caso di interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato** per una delle causali che danno titolo, anche solo teorico, all'Aspi e alla Naspi; è dovuta dai datori di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi (da maggio 2015 della Naspi) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Per fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito dei lavoratori percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) dal 1° maggio 2015, l'articolo 15 dello schema attuativo della legge 183/2014, prevede l'istituzione dell'**assegno di disoccupazione** (Asdi).

Per avviare un'attività in forma autonoma o d'impresa individuale o per associarsi in cooperativa, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della nuova prestazione di assicurazione sociale per

l'impiego (Naspi) avrà la facoltà di richiedere l'anticipazione in un'unica soluzione delle mensilità dell'indennità non ancora percepite.

I lavoratori licenziati illegittimamente, o per giustificato motivo oggettivo, o a seguito di una procedura collettiva hanno diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un voucher che corrisponde a una dote individuale di ricollocazione.

N.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l'appuntamento annuale di **TELEFISCO** per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco.

Napoli 31.12.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it